

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

COMUNICATO UFFICIALE N° 118 DEL 7 MARZO 2017

1. Delibere della Corte Sportiva di Appello Territoriale

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 6 marzo 2017, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.75 della Società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 09.02.2017(punizione sportiva della perdita della gara Crescendo – Spezzano Albanese del 5.2.2017 Campionato Regionale Calcio a 5 Femminile, inibizione del dirigente TALARICO Luca fino al 08.03.2017, squalifica della calciatrice NELAJ Era per UNA gara effettiva).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVATO

che il reclamo è inammissibile poiche':

- 1) è sottoscritto da soggetto inibito (art.19,comma 2, lettera a del C.G.S.);
- 2) la sanzione comminata al soggetto che ha sottoscritto il reclamo non è impugnabile perché inferiore ad un mese (art.45, comma 3, lettera b del C.G.S.);
- 3) non vi è prova della trasmissione del reclamo alla società controinteressata quanto alla questione relativa alla perdita della gara (art.46, comma 5 del C.G.S.).

P.Q.M.

dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 76 del Sig.GRECO Umberto (tesserato della A.S.D. Dominantefootballclub2000)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.74 del 16.02.2017 (squalifica fino al 17.11.2017con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati avendo lo stesso determinato l'entità della sanzione in relazione ai fatti descritti nel rapporto arbitrale circa l'occasionalità del colpo inferto dal calciatore;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n. 77 del Sig.GATTO Carmelo (tesserato della A.S.D. Cardeto Calcio)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.74 del 16.02.2017 (squalifica fino al 17.02.2021, con l'applicazione a carico della Società delle misure amministrative statuite con delibera del Consiglio Federale del 17.12.2014).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il legale del reclamante;

ritenuto che dalla documentazione agli atti risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;

considerato inoltre che, come da certificazione medica prodotta, l'aggressione ai danni del direttore di gara ha comportato conseguenze lesive di indubbia gravità che richiedono intervento chirurgico;

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

IL SEGRETARIO Emanuele Daniele IL PRESIDENTE Saverio Mirarchi

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE CALABRIA IL 7 MARZO 2017